



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliera
Annamaria Casadonte	Consigliera Rel.
Eleonora Reggiani	Consigliera
Martina Flamini	Consigliera

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Protezione
internazionale
violenza di genere
e domestica
Ud.09/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11217/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
_____ con domicilio digitale _____;
-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
-resistente-

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 293/2024 depositato il
30/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalla
consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1.La ricorrente impugna per cassazione il decreto del Tribunale di
Campobasso che ha respinto la domanda volta ad ottenere la protezione



internazionale ordinando, tuttavia, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno.

2. A sostegno della domanda ella aveva allegato di essere cittadina ivoriana, di religione cristiana, nata il 2.1.1981. Dinanzi alla Commissione Territoriale per l'esame della domanda riferiva non avere avuto la possibilità di studiare e di avere sempre lavorato nel settore agricolo. Avendo suo padre un cospicuo debito con un proprietario terriero locale, un uomo musulmano, e non potendolo onorare, offriva sua figlia come saldo, obbligandola a sposare il suo creditore. Sebbene la giovane ricorrente si trovasse incinta dell'uomo con cui aveva una relazione al momento, si vide costretta ad assecondare l'imposizione del padre. Una volta nato, il bambino veniva affidato al padre biologico, che moriva circa un anno dopo, e rimaneva successivamente presso la famiglia paterna, non volendo il marito della ricorrente che ella se ne occupasse. Nel corso del matrimonio la stessa, ultima di quattro mogli, veniva maltrattata dalle altre donne e picchiata per la frequentazione religiosa. Le veniva intimato di praticare la mutilazione genitale come segno di rispetto e obbedienza nei confronti del marito. Le percosse sulla donna erano così aggressive e frequenti che in un'occasione le provocarono un aborto. Un giorno, approfittando di un'incursione devastante da parte di ribelli libanesi nei campi del marito che aveva creato un certo scompiglio e la fuga di molte persone, la ricorrente fuggiva anch'ella, affidando i suoi figli ad una conoscente e portando con sé una somma di denaro sottratta al marito. Per andare il più lontano possibile attraversava il Ghana, poi il Burkina Faso, il Mali, in Niger, infine in Libia, dove si fermava circa un anno lavorando presso i genitori anziani di un militare libico per guadagnare il necessario per imbarcarsi verso l'Italia. Nel mese precedente all'imbarco, in attesa della partenza, la ricorrente si fermava in un luogo indicato dai militari e lì, insieme ad altre donne, veniva costretta a rapporti sessuali



con i libici dietro minaccia di essere uccise. Nell'agosto 2021 giungeva in Italia.

3.La Commissione Territoriale, con provvedimento notificato il 3.02.2023 negava alla ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiata.

4.La Commissione quindi riteneva che le affermazioni della ricorrente non potessero considerarsi idonee a giustificare un timore di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati del 1951, né un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 d.dgs. 251/2007, riconoscendo invece la necessità di una protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/98 per cui trasmetteva gli atti al Questore ex art. 32 d.lgs. 25/2008.

5.La ricorrente impugnava la decisione avanti al Tribunale di Campobasso che confermava il rigetto della protezione internazionale sia nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria. Quanto allo status di rifugiato, il Tribunale ha escluso che dalle dichiarazioni della richiedente emergesse un fondato timore di persecuzione riconducibile a uno dei motivi tipizzati (razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica), ritenendo che le vicende narrate fossero prevalentemente situazioni individuali di tipo familiare, non supportate da elementi concreti e attuali di rischio in caso di rimpatrio, anche considerata l'assenza di contatti con il marito dal 2019 e l'assenza di adeguata spiegazione sul mancato ricorso alle autorità del Paese di origine. Quanto alla protezione sussidiaria, il rigetto è stato fondato sia sull'assenza di un rischio individualizzato di danno grave ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, sia sulla mancanza in Costa d'Avorio di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato ex lett. c), sulla base delle COI esaminate, che descrivono un quadro di instabilità non assimilabile a violenza generalizzata.

6. La cassazione del decreto pubblicato il 30/4/2025 è chiesta con ricorso notificato il 28/5/2025 ed affidato a due motivi. L'Amministrazione si è



costituita ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione ai sensi dell'art. 370 comma 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

7. Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto per carenza e apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la motivazione del Tribunale, pur formalmente esistente e graficamente articolata, risulta in realtà contraddittoria e meramente assertiva, tale da non consentire di comprendere l'effettivo iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.

7.1. In particolare, il Tribunale, da un lato, riconosce la diffusione e la gravità della pratica dei matrimoni forzati in Costa d'Avorio, richiamando fonti internazionali e rapporti UNHCR, e dando atto che tali pratiche costituiscono una forma strutturale di violenza di genere; dall'altro lato, tuttavia, nega la rilevanza persecutoria della vicenda personale della ricorrente valorizzando elementi del tutto marginali e non decisivi, quali il fatto che il matrimonio fosse avvenuto in età formalmente consentita, che la donna non fosse stata sottoposta a mutilazioni genitali e che la convivenza con il marito fosse durata circa dieci anni, con nascita di figli.

7.2. Secondo la ricorrente, dalla motivazione non è dato comprendere se il Tribunale abbia inteso negare la credibilità del racconto relativo al matrimonio forzato e ai maltrattamenti subiti, ovvero se, pur ritenendolo verosimile, abbia considerato tali fatti comunque non sufficientemente gravi ai fini della protezione internazionale. Questa ambiguità motivazionale assume rilievo decisivo, poiché – una volta accertata la coartazione al matrimonio – il riferimento alla mancata mutilazione genitale o alla maggiore età della donna non può ridimensionare la gravità della violenza subita, che rientra pienamente nell'ambito della violenza di genere come riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza di legittimità. Ne deriva, secondo il ricorso, una



motivazione solo apparente, incapace di sorreggere il rigetto della domanda e pertanto nulla.

8. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 (rectius n.3) cod.proc.civ., per violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all'accertamento della situazione di vittima di maltrattamenti.

8.1. Deduce la ricorrente che il decreto impugnato ritiene implicitamente verosimile che la donna fosse stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, rilevando, tuttavia, "l'assenza di adeguata argomentazione sul mancato ricorso alle Autorità del Paese di origine".

8.2. Tale approccio, secondo la censura, contrasta con i principi affermati sia dal diritto internazionale sia dalla giurisprudenza nazionale ed europea, secondo cui la violenza domestica e di genere può integrare una forma di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, quando lo Stato di origine non sia in grado di offrire una tutela effettiva.

9. I due motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per le seguenti considerazioni.

9.1. Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, è nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. la decisione sorretta da una motivazione meramente apparente, ossia graficamente esistente ma priva di un effettivo percorso logico-giuridico, tale da non consentire di comprendere se e come il giudice abbia valutato i fatti dedotti (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 22232/2016). In materia di protezione internazionale, tale vizio ricorre quando il giudice di merito richiama principi astratti senza calarli nella vicenda personale del richiedente, ovvero utilizza argomentazioni contraddittorie o inconferenti rispetto al nucleo essenziale della domanda (Cass.n. 15068/2021).



9.2. La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che la costrizione al matrimonio integra una forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio rilevante ai fini dello status di rifugiato, a prescindere dalla maggiore età della donna, dalla durata della convivenza o dall'assenza di mutilazioni genitali (Cass., n. 12647/2022;). Tali condotte non possono essere degradate a meri "fatti privati" e sottovalutati in considerazione della mancata spiegazione dell'omesso ricorso alla autorità del paese di origine, senza considerare il contesto sociale e culturale nel quale si sono verificati al fine di accertare se esso legittima o meno la compressione sistematica dei diritti fondamentali delle donne, in coerenza con l'art. 60 della Convenzione di Istanbul del 2011 ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore in Italia il 1° agosto 2014.

9.3. Con riferimento alla protezione sussidiaria, la Suprema Corte ha affermato che la violenza domestica integra un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007, quando risulti che lo Stato di origine non assicuri una tutela effettiva contro tali condotte, anche in ragione di prassi sociali o consuetudinarie tollerate (Cass., n. 30360/2021).

9.4. In tale prospettiva si colloca anche la giurisprudenza unionale, secondo cui le donne possono costituire un gruppo sociale ai fini della direttiva qualifiche quando, nel Paese di origine, siano esposte – per il solo fatto del sesso – a violenze fisiche o psichiche, incluse quelle domestiche; in tali casi, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria è giuridicamente dovuto (CGUE, Grande Sezione, 16 gennaio 2024, causa C-621/21).

9.5. Infine, è principio costante che, in presenza di allegazioni attendibili di violenza di genere o domestica, il giudice del merito è gravato da un dovere di cooperazione istruttoria officiosa (ex art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008), dovendo verificare, attraverso COI aggiornate e attendibili, la



concreta capacità dello Stato di origine di prevenire e reprimere tali violenze (Cass., n. 23017/2020); la mancata attivazione di tale dovere integra violazione di legge (Cass., n. 17069/2018; id. n. 22951/2021; id. 27325/2023). Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l'ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione.

9.6. Nel caso di specie, nonostante la ricorrente abbia l'impossibilità concreta di ottenere protezione nel contesto rurale di provenienza e l'assenza di qualsiasi reale alternativa alla fuga, il Tribunale, che non ha escluso la credibilità delle allegazioni e dichiarazioni, non ha svolto immotivatamente il dovuto approfondimento istruttorio sulla capacità dello Stato ivoriano di prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, omettendo così di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria officiosa imposto dalla normativa in materia di asilo.

9.7. Si impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di protezione e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie e cassa il decreto impugnato, rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di protezione e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

